



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
UOA "Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio"
Settore "Interventi a difesa del suolo"

Decreto n. _____ del _____

CONVENZIONE

Legge 213/203 art. 1 comma 464-469 – Annualità 2025

Intervento _____

Ente Attuatore: _____

Importo: € _____

L'anno duemilaventicinque, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede della Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, sita in Catanzaro - Cittadella Regionale di Germaneto,

T R A

la Regione Calabria, nella persona dell'_____ Dirigente dell'UOA "Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio" del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (di seguito "Regione"),

E

il _____, (di seguito "Ente Attuatore"), nella persona del legale rappresentante pro-tempore (o suo delegato);

ART. 1

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Oggetto della convenzione è il finanziamento per i "_____", ricompresi tra gli interventi finanziati con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) all'articolo 1, commi da 464 a 469, annualità 2025, individuato con decreto n. 2720 del 27.02.2025;

La convenzione regola il finanziamento per la realizzazione dell'opera indicata, nonché i rapporti a essa connessi e conseguenti.

Ai fini di una più puntuale individuazione dell'oggetto della convenzione e degli obblighi da essa scaturenti, si considera la progettazione approvata dall'Ente Attuatore.

ART. 2

(UTILIZZO DELLE RISORSE)

L'Ente Attuatore dell'intervento è tenuto ad utilizzare le somme stanziare relativamente al cronoprogramma trasmesso alla Regione, che dovrà essere conforme alle tempistiche dettate dall'art. 1, comma 467, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

A tal fine, l'Ente Attuatore è tenuto a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi (decreto n. 2720 del 27.02.2025): per le opere con costo fino a 150.000 euro, entro tre mesi, oppure, per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro, entro dieci mesi;

I termini per la stipula del contratto di affidamento, decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi, sono perentori.

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 469 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.

Le spese ritenute non ammissibili rimarranno a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 3

(COMPETENZE DELL'ENTE ATTUATORE)

L'Ente Attuatore assume la competenza della progettazione e dell'esecuzione dell'opera pubblica oggetto della presente convenzione, impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti per consentire la sua realizzazione a norma delle vigenti Leggi e disposizioni in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 36/2023), ed è, quindi, il solo responsabile relativamente alle procedure di affidamento dell'attività di progettazione, dell'appalto e dell'esecuzione e collaudo dei lavori (che dovranno essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato e all'osservanza delle norme tecniche ivi contenute), nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alle normative in materia di garanzia delle concorrenze, di protezione dell'ambiente, alle direttive comunitarie in materia di informazione e pubblicità, alle disposizioni attinenti le sicurezza dei cantieri ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e a quelle contenute nella Legge 55/90 e s.m.i., relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

Al fine di garantire il monitoraggio dell'attuazione degli interventi da parte della Regione, il Responsabile Unico del Progetto, individuato dall'Ente Attuatore dovrà fornire tempestivamente alla Regione, e secondo le scadenze stabilite, ogni utile informazione relativa alla propria attività.

Anche se anticipate con altro mezzo, le comunicazioni dovranno essere fornite in originale, sottoscritte dal Responsabile Unico del Progetto e dal Rappresentante legale dell'Ente Attuatore.

In particolare L'Ente Attuatore si impegna:



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio”
Settore “Interventi a difesa del suolo”

- a utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione;
- a realizzare l'opera finanziata secondo il cronoprogramma specifico dell'intervento, conforme alle tempistiche dettate dall'art. 1, comma 467, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), fatte salve eventuali variazioni approvate dalla Regione;
- a restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione;
- a presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e di fine lavori;
- a tenere in un luogo stabilito, in modo unitario e ordinato, tutta la documentazione relativa all'opera finanziata e garantire la disponibilità della stessa per eventuali controlli – con un preavviso minimo di un giorno – fino a dieci anni dalla data di chiusura degli interventi previsti;
- a consentire le ispezioni, per esaminare documenti e visionare i lavori, di funzionari regionali, nazionali, tecnici incaricati per i controlli della realizzazione dell'opera;
- a comunicare tempestivamente alla Regione i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre Autorità e/o Amministrazioni sull'opera finanziata e ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento dei lavori;
- a trasmettere alla Regione copia conforme degli atti amministrativi e contabili, rilevanti ai fini della realizzazione dell'opera;
- ad assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità stabiliti per legge e a utilizzare presso i cantieri dei lavori i cartelloni informativi, secondo le relative disposizioni normative.

Prima di procedere all'appalto dei lavori, l'Ente Attuatore dovrà comunque assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione. I contratti d'appalto stipulati dall'Ente Attuatore dovranno assicurare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel più breve termine possibile e in ottemperanza a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato. Nei contratti d'appalto, l'Ente Attuatore sarà obbligato ad inserire severe sanzioni a carico dell'appaltatore in caso di ritardo nell'esecuzione delle opere e specifiche norme di disciplina della tempistica del lavoro. I termini contrattualmente assegnati per l'esecuzione degli interventi dovranno comunque assicurare che tutte le opere oggetto della presente Convenzione siano ultimate, collaudate e rendicontate nei termini previsti.

La Regione, attraverso le proprie strutture tecniche-amministrative, fornirà all'Ente Attuatore ogni possibile collaborazione finalizzata al tempestivo conseguimento della realizzazione dell'intervento.

ART. 4
(SPESE GENERALI – QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO)

Al fine di assicurare la realizzazione dell'opera oggetto della presente convenzione, il finanziamento concesso è pari ad € _____.

Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo concesso, per qualsiasi motivo determinata, fino alla data di chiusura della convenzione, rimarrà a carico dell'Ente Attuatore, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura, con propri mezzi finanziari.

Nel valutare la congruità della spesa relativa all'intervento, si farà riferimento al prezzario regionale vigente. Per le voci non presenti nel prezzario, si provvederà ad apposita e documentata analisi dei prezzi.

Dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, l'Ente attuatore dovrà approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite. La quota per imprevisti potrà risultare tra le voci del nuovo quadro economico di spesa a seguito della gara d'appalto.

Il nuovo quadro di spesa così determinato costituirà parte integrante della presente convenzione.

ART. 5
(VARIANTI – ONERI)

Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto esecutivo, con esclusione di qualsiasi variante, salvo quelle previste dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023e ss.mm.ii., comunque, nel rispetto del termine ultimo stabilito all'art. 3.

Resta inteso che in tale voce non possono confluire le eventuali economie per I.V.A. non utilizzata per pagamenti necessari alla realizzazione dell'opera né le economie di gara, che rientreranno nella disponibilità della Regione.

Gli imprevisti non possono essere utilizzati per estensione e/o sostanziale variazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

Eventuali varianti in corso d'opera, nei termini consentiti dalla legge ed eccedenti il 5% dell'importo di contratto, dovranno essere approvate dall'Ente Attuatore e comunicate alla Regione, per la presa d'atto. I relativi maggiori oneri saranno a esclusivo carico dell'Ente Attuatore. L'esecuzione di eventuali varianti prima della suddetta presa d'atto e/o l'utilizzo di somme eccedenti l'importo approvato, restano a esclusivo rischio dell'Ente Attuatore.

ART. 6
(VERIFICHE E CONTROLLI)

La Regione, ai sensi anche del primo comma dell'art. 23 della Legge Regionale n. 31/1975, si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e di verifica delle esecuzioni delle opere e delle relative procedure.

Tali verifiche non esimeranno comunque l'Ente Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative.

Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente Attuatore e sono regolate dalla presente Convenzione.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio”
Settore “Interventi a difesa del suolo”

ART. 7
(COLLAUDO – ALTA VIGILANZA)

Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Il relativo onere economico è a carico delle spese generali del finanziamento. Ultimate le operazioni di collaudo, l'Ente Attuatore, dopo aver approvato i relativi atti, ne trasmette copia conforme alla Regione.

ART. 8
(RAPPORTI CON I TERZI)

L'Ente Attuatore agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.

Resta inteso che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della progettazione e realizzazione dell'opera (lavori, forniture, espropri, danni etc.).

ART. 9
(MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE SOMME)

Allo scopo di garantire la necessaria disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento, il trasferimento delle somme relative al finanziamento verrà erogato secondo le modalità nel seguito riportate:

- a) 30 per cento, quale anticipazione, dell'importo rimodulato a seguito di gara alla data di stipula del contratto di affidamento dei lavori e della valorizzazione sul sistema di monitoraggio BDAP-MOP;
- b) 50 per cento dell'importo rimodulato a seguito di gara, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, con le seguenti modalità:
 - 30% per l'importo pari all'anticipazione erogata;
 - 20% a seguito della trasmissione dei mandati di pagamento per un importo pari al 50% delle somme già erogate, come valorizzato sul sistema di monitoraggio BDAP-MOP;
- c) 20 per cento dell'importo rimodulato a seguito di gara, all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e della valorizzazione sul sistema di monitoraggio BDAP-MOP della data fine effettiva per la fase “collaudo”.

Le economie di progetto, fermo restando che i ribassi d'asta rimangono nella disponibilità del QE fino al collaudo dell'opera oggetto di finanziamento e che possono essere utilizzati per gli scopi indicati dall'articolo 60, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, restano, alla conclusione dell'opera, nella disponibilità della Regione.

Si precisa che le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate per le varianti in corso d'opera rispondenti ai requisiti del Codice dei contratti e ritenute indispensabili per il completamento del progetto. In nessun caso le economie di cui al periodo precedente potranno trovare impiego per varianti suppletive, ad eccezione di quelle derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili, secondo quanto previsto dal medesimo Codice dei contratti, e funzionali a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara.

Si precisa che le economie di progetto riprogrammate non sono oggetto di monitoraggio da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente a giustificazione delle richieste di accredito delle singole rate di finanziamento.

ART. 10
(DURATA DELLA CONVENZIONE)

Il termine di validità della presente convenzione ai fini dell'esecuzione, del collaudo e del sostegno complessivo della spesa, è fissato improrogabilmente alla data ultima del cronoprogramma allegato (Allegato 1), conforme all'art. 1, comma 467, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 11
(REVOCA DELLA CONVENZIONE DEL FINANZIAMENTO)

La Regione può revocare il finanziamento concesso nei seguenti casi:

- qualora l'Ente Attuatore incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente Convenzione, pur se non esplicitamente riportate o richiamate nell'articolato, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione;
- mancato rispetto dei termini stabiliti per le procedure di appalto, esecuzione, ultimazione e collaudo di lavori, salvo richiesta di motivata proroga;
- significativa difformità tra il progetto approvato e ammesso a contributo e quello effettivamente realizzato o in corso di realizzazione;

Della revoca della Convenzione la Regione ne darà notizia all'Ente Attuatore mediante notifica del relativo atto.

ART. 12



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio”
Settore “Interventi a difesa del suolo”

(CONCLUSIONE E CHIUSURA DELLA CONVENZIONE)

Ricevuti gli atti di collaudo finale e la documentazione riguardante la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato, con relativa certificazione dell'avvenuta liquidazione delle stesse, nonché la conseguente dichiarazione dell'Ente Attuatore di compiuto espletamento della Convenzione, la Regione procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in rapporto alla presente Convenzione. All'esito favorevole di tale verifica è subordinata l'erogazione della rata di saldo.

Resta convenuto che, indipendentemente dai fatti imputati all'Ente Attuatore, è facoltà della Regione – scaduto il termine di durata della convenzione – dichiararla chiusa provvedendo al recupero delle somme residue non ancora erogate.

ART. 13

(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente Attuatore e la Regione dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal uopo l'Ente Attuatore, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale provvederà nel termine di 90 giorni dalla notifica.

L'Ente Attuatore non potrà di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.

Per tutte le controversie giudiziarie che saranno eventualmente adite il foro competente sarà quello di Catanzaro.

ART. 14

(RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni in materia.

ART. 15

(REGISTRAZIONE)

Il presente atto viene steso in tre originali, di cui uno viene consegnato al legale rappresentante (o suo delegato) dell'Ente Attuatore, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

PER LA REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE
(_____)

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL' ENTE ATTUATORE